

Appendice 3

PREVENZIONE DELLE CRISI E GESTIONE DEI RISCHI: RITIRI DAL MERCATO

Nell'ambito dei tipi di intervento attuabili in relazione all'obiettivo j) "prevenzioni delle crisi e gestione dei rischi", con riferimento alle procedure operative per le operazioni di ritiro dal mercato dei prodotti ortofrutticoli attraverso i PE delle OP/AOP, in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013, e del DM n. 525633 del 27.09.2023, integrato dalla Circolare ministeriale n. 212492 del 13.05.2024, modificata con circolare n. 235822 del 27.05.2024 e da ultimo dalle Circolari AGEA Coordinamento n. 88885 del 27.12.2021 e relativo addendum n. 3166 del 18.01.2022, si riportano di seguito le istruzioni per la realizzazione di dette operazioni.

I destinatari dei prodotti oggetto di ritiro sono esclusivamente i soggetti inclusi nell'apposito Elenco Unico Nazionale pubblicato sul sito Agea. I destinatari che intendono ricevere prodotti ortofrutticoli nell'ambito dei ritiri dal mercato hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione di accreditamento utilizzando le apposite funzionalità del portale SIAN gestione crisi e possono ricevere prodotto soltanto dopo l'autorizzazione pubblicato sul sito di AGEA.

I destinatari non presenti in tale elenco, hanno l'obbligo di registrarsi ed accreditarsi per il tramite del portale SIAN secondo le disposizioni dettate dal manuale utente degli Enti destinatari, consultabile sul sito di AGEA.

Le OP/AOP possono ricevere il sostegno comunitario, ai sensi degli art. 52, par. 6, lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/2115, soltanto se dette operazioni sono state inserite nel PE con evidenza delle rispettive movimentazioni finanziarie nell'ambito del conto corrente dedicato.

Tenuto conto che l'OPR per le operazioni di ritiro dal mercato si avvale dell'applicativo presente sul portale della Regione Emilia Romagna (SIAR), si fornisce l'indirizzo (URL) al quale accedere per la consultazione della normativa specifica di settore: <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/ocm/ortofrutta-crisi-ritiri/crisi-ritiri-dal-mercato> e quello per l'accreditamento e di gestione dell'applicativo: <https://agri.regione.emilia-romagna.it/Mandato/AutenticaSIAR/login>.

Per collegarsi alla web application S.I.R. (Sistema Informativo Ritiri della Regione Emilia Romagna) le OP/AOP devono aver preliminarmente richiesto l'accreditamento al S.I.R. (Sistema Informativo Ritiri), tramite le modalità e con la modulistica previste e pubblicate sul sito della Regione al link <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/ocm/ortofrutta-crisi-ritiri/crisi-ritiri-dal-mercato/moduli>.

Si rammenta che con l'utilizzo del portale dei ritiri della Regione Emilia Romagna la gestione della documentazione di supporto (es: buono di avviamento, presa in carico, ecc.) è interamente informatizzata ad eccezione della dichiarazione di intendimento ai ritiri e della documentazione di supporto (idoneità della pesa, relazione sullo stato di crisi, ecc.) e della programmazione settimanale, ora denominata (All. 1ritiro_COMUNICAZIONE PREVENTIVA OPERAZIONI di RITIRO R2) per le quali, per ragioni legate all'assegnazione del numero di protocollo da riportare a sistema, è necessaria la presentazione anche a mezzo PEC alla Struttura AFCP nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'OP e/o AOP. Per eventuali altre situazioni/allegati non gestiti dal sistema potrà essere richiesto l'invio di documentazione a mezzo PEC. Unitamente all'allegato All. 1ritiro_COMUNICAZIONE PREVENTIVA OPERAZIONI di RITIRO R2) l'OP/AOP presenta sempre a mezzo PEC alla Struttura AFCP territorialmente competente:

- All. 1.1ritiro_COMUNICAZIONE INIZIALE ELENCO PRODOTTI_R-1A,
- All. 1.2ritiro_COMUNICAZIONE INIZIALE_R-1B, e

- All. 1.3ritiro_COMUNICAZIONE INIZIALE ELENCO ADDETTI_R-1C.

Si riporta nella tabella sottostante il prospetto riassuntivo dei prodotti e degli importi massimi in funzione della decorrenza dei PE:

OP/AOP con PE approvato a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115	Prodotti elencati nell'Allegato V del Reg. (UE) n. 2022/126	Importi definiti nell'Allegato V del Reg. (UE) n. 2022/126
	Prodotti NON elencati nell'Allegato V del reg. (UE) n. 2022/126 Circolare ministeriale n. 235822 del 27.05.2024)	Importi definiti al Capitolo VI della Circolare ministeriale n. 235822 del 27.05.2024

Con riferimento ai prodotti elencati nell'allegato V del Reg. (UE) n. 2022/126, l'articolo 26, paragrafo 1, dello stesso regolamento precisa che le spese di condizionamento dei prodotti ritirati ai fini della distribuzione gratuita di cui all'articolo 33 del medesimo regolamento, sommate all'importo del sostegno per i ritiri dal mercato, non superano l'80 % del prezzo medio di mercato nella fase di "uscita dall'organizzazione di produttori" del prodotto in oggetto allo stato fresco per i tre anni precedenti. Per i prodotti non elencati nell'allegato V al regolamento, si farà riferimento a quanto stabilito dalla Circolare ministeriale n. 212492 del 13.05.2024 modificata con circolare 235822 del 27.05.2024.

L'OP è responsabile che il centro di ritiro disponga di strutture idonee allo stoccaggio e alla conservazione in base alle caratteristiche del prodotto ed è garante che i ritiri o la destinazione dei prodotti non arrechino conseguenze di tipo ambientale e/o fitosanitario (art. 27 del Reg. (UE) n. 2022/126).

Per la pesa del prodotto, il centro di ritiro deve essere dotato di bilico ad equilibrio regolarmente approvato, munito di bolli metrici di "verificazione prima" nonché, di verificazione periodica per il triennio in corso (Dlgs. n. 517 del 29.12.1992 e Dlgs. n. 40 del 24.02.1997 n. 40), con stampa elettronica del tagliando di pesa. Per il prodotto destinato alla beneficenza sono ammessi strumenti di pesa diversi purché muniti di bolli metrici e dotati di stampa elettronica del tagliando di pesa o di altro sistema che ne garantisca la registrazione finalizzata alla tracciabilità delle operazioni di pesatura. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'OP alla Struttura AFCP nel cui ambito territoriale si trova la propria sede legale.

Con riguardo alle operazioni di ritiro dal mercato si ritiene utile chiarire che le attività di ritiro dovranno essere programmate ed eseguite tenendo in debito conto della necessità di sottoporre le stesse ai controlli imposti dalla normativa comunitaria di settore. Pertanto, l'esecuzione delle operazioni di ritiro dal mercato devono svolgersi in orari e giorni che consentano l'esecuzione dei controlli da parte dei funzionari a ciò preposti sia mediante la presenza fisica sul posto del ritiro sia con modalità alternative (es. foto georeferite e videoregistrazione delle operazioni di ritiro).

L'esecuzione di un controllo con modalità diversa dalla presenza in situ (controllo amministrativo contabile) e/o in loco (art. 27 del Reg. (UE) n. 17/892) costituisce sempre una modalità eccezionale da limitare a quelle situazioni per le quali il controllo in presenza non può essere eseguito in sicurezza. Nella pista di controllo (verbale) deve essere sempre motivata l'esigenza di procedere al controllo con modalità alternative alla presenza.

Si ritiene utile precisare che sul SIR a seguito dell'inserimento delle informazioni richieste dal sistema, sarà possibile acquisire per i diversi operatori (OP, Enti caritatevoli, altri soggetti,

ispettori preposti ai controlli, ecc.) la documentazione utile/necessaria alle proprie attività (es: buono di avviamento, presa in carico, report dei ritiri effettuati, ecc.).

Il D.M. n. 525633 del 27.09.2023 prevede che per poter ricevere l'aiuto comunitario in fase di rendicontazione, la documentazione minima che l'OP è tenuta a presentare comprende le informazioni relative ai:

1. quantitativi complessivamente commercializzati,
2. i quantitativi di ogni prodotto ritirato dal mercato,
3. la destinazione finale di ciascun prodotto, attestata da un certificato di presa in consegna (o documento equivalente) dei prodotti ritirati per la distribuzione gratuita, la distillazione, l'alimentazione animale,
4. il riepilogo delle operazioni di ritiro,
5. la dimostrazione che i prodotti ritirati sono esclusivamente di provenienza dei soci produttori.

La dimostrazione che i prodotti ritirati provengono esclusivamente dai soci produttori può avvenire anche attraverso la tenuta di una contabilità di magazzino separata tra i prodotti conferiti dai soci e quella acquistata da terzi.

Le OP che effettuano operazioni di ritiro, la tenuta di una contabilità di magazzino e di una contabilità finanziaria, distinta, per ciascun prodotto ritirato:

- dei quantitativi movimentati, espressi in volume, della produzione conferita dai soci,
- delle vendite realizzate dall'organizzazione di produttori, con una ripartizione tra i prodotti condizionati per il mercato del fresco e gli altri tipi di prodotti (comprese le materie prime destinate alla trasformazione),
- dei prodotti ritirati dal mercato.

Tali informazioni sono utili anche al fine di determinare, in sede di controllo, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e in particolare l'art. 50, par. 7, lettera d) del Reg. (UE) n. 2021/2115 precisa che la spesa per i ritiri dal mercato non deve essere superiore a un terzo della spesa totale del piano operativo.

1. DISTRIBUZIONE GRATUITA

Come prescritto dalla richiamata normativa comunitaria il controllo deve riguardare almeno il 10% delle quantità complessivamente assoggettate al ritiro; pertanto, la Struttura AFCP nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'OP/AOP e/o l'FS effettua a campione le verifiche sulle operazioni di ritiro.

La Struttura AFCP nel cui ambito territoriale si trova la sede legale della OP/AOP e/o l'FS procede ad una verifica in loco in esito alla quale, se non sussistono irregolarità, valida l'operazione di ritiro.

E' quindi cura dell'OP compilare debitamente l'apposito buono di avviamento, recante le informazioni sul luogo di destinazione del prodotto, sul trasporto nonché i valori quantitativi del prodotto destinato alla distribuzione gratuita.

Tuttavia, possono essere disposti ulteriori verifiche sull'attestazione della funzionalità refrigerante del mezzo di trasporto.

Le Istituzioni o le Organizzazioni caritative che ricevono il prodotto rilasceranno una lettera di presa in carico.

Tutti i prodotti oggetto di ritiro, indipendentemente dalla destinazione, sono sotto la diretta responsabilità, non delegabile, dell'OP (prima della presa in carico) e dell'Ente destinatario (dopo l'avvenuta presa in carico).

Per la distribuzione gratuita, nel caso di trasporto a carico dell'OP, sarà cura della stessa provvedere alla consegna fino "al ciglio del mezzo di trasporto" nel luogo concordato per la consegna.

Tenuto conto della necessità di individuare un responsabile che sia garante che i prodotti ritirati dal mercato vengano distribuiti esclusivamente a favore di persone che abbiano diritto alla pubblica assistenza e che quindi corrispondano ai soggetti autorizzati di cui all'art. 34, par. 4 del Reg. (UE) n. 1308/13, si stabilisce che gli unici soggetti autorizzati, sono gli Enti e/o Associazioni riconosciuti dalla legislazione nazionale e/o regionale secondo le rispettive norme ed inclusi in un elenco nazionale, il cui aggiornamento compete ad AGEA (Circolare n. 8885 del 27.12.2021).

Tali Enti si impegnano a rispettare la normativa vigente ed in particolare a tenere un registro di carico e scarico dei prodotti ricevuti. L'Ente si impegna altresì a compilare correttamente la presa in carico con particolare cura in riferimento alla quantità dei colli ricevuti ed alla qualità del prodotto oggetto di presa in carico; quest'ultima corrisponde alla conferma della corretta consegna del prodotto così come descritto nel buono di avviamento.

Per tutte le destinazioni non è facoltà dell'Ente destinatario di procedere a "prese in carico parziali", in altri termini o vi è corrispondenza fra quanto dettagliato nel buono di avviamento o è fatto obbligo all'Ente destinatario di procedere al respingimento, ovvero alla mancata presa in carico, salvo casi di carattere eccezionale che dovranno essere documentati e circostanziati.

Sia nella prima fase di presa in carico dell'Ente destinatario nei confronti dell'OP, sia nel caso di successiva consegna ad un Ente che cura la diretta distribuzione agli indigenti, non è in alcun modo consentita alcuna forma di delega a personale estraneo all'Ente stesso.

Ai soggetti che effettuano la presa in carico dei prodotti ritirati, spetta l'onere di assicurare la conformità delle procedure di distribuzione anche qualora si avvalgano di soggetti distributori, accertandone e garantendone preventivamente l'affidabilità e la capacità distributiva.

Pertanto, al fine di tracciare l'effettiva destinazione dei prodotti a favore di persone aventi diritto alla pubblica assistenza, ogni soggetto coinvolto nella filiera, dovrà istituire un registro di carico/scarico (All. 2ritiro_REGISTRO C-S) specifico per questa tipologia di intervento dandone evidenza in sede di controllo, se richiesto.

Il registro riporterà nella sezione "carico" le quantità con il numero di colli di prodotto fresco e nella sezione "scarico" si indicheranno, per singolo soggetto, il numero di colli consegnati. Nel caso in cui il destinatario effettui direttamente distribuzione a persone o famiglie indigenti, dovrà comunque tenerne traccia nella sezione di scarico del registro (quantità complessiva e periodo interessato per la distribuzione).

Resta inteso che qualora dai controlli a campione dovessero emergere irregolarità e inadempienze nella tenuta della contabilità specifica di cui all'art. 28 del Reg. (UE) n. 2022/126, verranno applicate le sanzioni previste dalla Circolare Agea n. 88885 del 27.12.2021 e i soggetti inadempienti saranno esclusi da future partecipazioni alla misura, per almeno un anno.

Per la distribuzione gratuita si utilizzano gli allegati: All. 3 ritiro_AVV DISTRIBUZIONE GRATUITA_3A, e All. 4ritiro_PRESA IN CARICO DISTRIBUZIONE GRATUITA_R-3B.

1.1 Spese di trasporto

Le spese di trasporto sono riconosciute in modo forfettario e nella misura prevista dall'art. 25 del Reg. (UE) n. 2022/126 e dalla Circolare ministeriale n. 529442 del 18.10.2022, nel caso sia effettuato direttamente dall'OP, ed il pagamento sarà subordinato alla presentazione di documenti giustificativi che attestano in particolare:

- la denominazione degli Organismi beneficiari,
- il quantitativo dei prodotti considerati,

- la presa in consegna da parte degli Organismi beneficiari e i mezzi di trasporto utilizzati (corredata della documentazione che ne attesti, se del caso, la funzionalità refrigerante),
- la distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna.

Nel caso invece il trasporto sia effettuato dal destinatario, il pagamento delle relative spese saranno rimborsate all'OP previa presentazione dei giustificativi quietanzati e per l'importo effettivamente documentato (nel caso l'importo sia inferiore all'importo forfettario) o nella misura massima prevista (ove l'importo risulti maggiore).

1.2 Spese di cernita ed imballaggio

Le spese di cernita ed imballaggio sono ammissibili nell'ambito del PE nei limiti dell'importo forfettario stabilito dall'allegato VII del Reg. (UE) n. 2022/126, per i prodotti confezionati in imballaggi di peso inferiore a 25 kg, se il condizionamento è conforme a quanto stabilito dall'art. 25 (3) del Reg. (UE) n. 2022/126. L'imballaggio del prodotto destinato alla beneficenza deve recare anche le diciture previste dalla normativa comunitaria (allegato IV del Reg. (UE) n. 2022/126: "Prodotto destinato alla distribuzione gratuita Regolamento (UE) n. 2022/126" e il logo comunitario. Per queste destinazioni, deve essere garantita l'omogeneità del peso per ciascun collo; quest'ultimo, al netto dell'imballaggio, non può superare i 25 kg.

1.3 Altre destinazioni

Per quanto concerne i ritiri con destinazione diversa dalla distribuzione gratuita, il trasferimento del prodotto a destinazione può avvenire esclusivamente in presenza di funzionari che presiedono all'operazione. Ove tale prescrizione venga disattesa non verrà riconosciuto alcun aiuto.

E' cura della OP compilare debitamente l'apposito buono di avviamento (All. 5ritiro_B AVV PRODOTTO RINFUSA_R4) per le destinazioni: realizzazione di biomasse, alimentazione animale, distillazione in alcool e trasformazione industriale-no food; oppure modulo R-6 (All. 6ritiro_B AVV COMPOSTAGGIO R6), per la destinazione biodegradazione e compostaggio, recante le informazioni sul luogo di destinazione del prodotto, sul trasporto nonché i valori quantitativi del prodotto e il tipo di destinazione.

Il funzionario, effettuate le verifiche del caso, se non sussistono irregolarità, valida le operazioni di ritiro.

I destinatari finali, che ricevono il prodotto, oltre a rilasciare una presa in carico redatta sulla base del modello specifico per ogni tipologia di destinazione, dovranno dotarsi di un registro di carico e scarico nel quale annotare le operazioni svolte.

Saranno effettuate a campione controlli sugli utilizzatori finali al fine di constatare, sulla base dei documenti di presa in carico e delle registrazioni di carico e scarico, l'effettuazione delle operazioni.

Sia i buoni di avviamento che le lettere di presa in carico costituiscono elementi indispensabili per la giustificazione delle spese nel piano operativo della OP.

Il trasporto del prodotto alla rinfusa proveniente dai Centri di Ritiro deve essere effettuato con mezzi adeguati, al fine di evitare qualsiasi possibile perdita o percolazione del prodotto medesimo o dell'eventuale frazione liquida.

Come disposto dall'art. 28, paragrafo 2), lettera b) del reg. (UE) n. 2022/126, i prodotti non destinati alla distribuzione gratuita, devono essere sottoposti a denaturazione. Tale operazione può avvenire tramite:

- l'aspersione di coloranti non tossici,
- la miscelazione del prodotto con foraggi,
- altra operazione ritenuta efficace a tali scopi dall'ispettore deputato al controllo.

Nel caso le condizioni lo permettano e previo accordo con l'ispettore che presiede al controllo, una OP può eleggere un centro di ritiro direttamente presso il destinatario finale. Nel caso specifico, dovrà essere presente almeno una pesa bilico ad equilibrio regolarmente certificata e dotata di un sistema che ne tracci la pesata (stampa elettronica del tagliando di pesa con data e orario).

Ai fini del riconoscimento dell'indennità prevista per i ritiri in argomento, questa è calcolata sulla base del peso netto del prodotto determinato presso il centro di ritiro, in fase di controllo. Qualora il prodotto venga pesato anche alla destinazione finale e sia riscontrato uno scostamento inferiore al 3% rispetto a quello di partenza, questo è da intendersi fisiologico e non verrà considerato. Viceversa, uno scostamento superiore al 3%, in assenza di un'adeguata e documentata motivazione, determinerà il mancato riconoscimento dell'aiuto.

1.4 Realizzazione di biomasse

L'operazione di trasformazione in biogas dei prodotti oggetto di ritiro deve avvenire in impianti riconosciuti dal GSE (Gestore Servizi Elettrici) e muniti di riconoscimento IAFR (Impianti a Fonte Rinnovabili) ed avere una capacità lavorativa tale da garantire la trasformazione del prodotto conferito.

Gli utilizzatori finali degli ortofrutticoli ritirati dal mercato e destinati alla realizzazione di biomasse che ricevono il prodotto, dovranno rilasciare la presa in carico redatta sulla base del modulo R-5 (All. 7ritiro_PRESA IN CARICO BIOMASSE_R-5A).

1.5 Alimentazione animale

La OP, sulla base della consistenza zootecnica dell'azienda che ne fa richiesta e quindi in funzione della quantità massima annua e di quella mensile di prodotto da destinare all'alimentazione animale, stabilisce il prodotto e le quantità che possono essere consegnati.

Gli utilizzatori finali degli ortofrutticoli ritirati dal mercato e destinati all'alimentazione animale che ricevono il prodotto rilasceranno una lettera di presa in carico redatta sulla base del modello R-5B (All. 8ritiro_PRESA IN CARICO ALIMENTAZIONE ANIMALE_R-5B).

1.6 Distillazione in alcool

I prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato possono essere destinati alle industrie di distillazione in alcool con gradazione superiore a 80% in volume, ottenuto per distillazione diretta del prodotto stesso e successiva denaturazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 3199/93, con destinazione esclusiva ad uso industriale e non alimentare.

Le aziende di distillazione che ricevono il prodotto rilasciano una lettera di presa in carico redatta sulla base del modello R-5C (All. 9ritiro_PRESA IN CARICO DISTILLAZIONE ALCOOL_R-5C).

1.7 Trasformazione industriale no-food

La destinazione alla trasformazione industriale è consentita solo a condizione che l'utilizzatore sia in possesso del riconoscimento ottenuto nell'ambito del no-food — energetico (Regolamento (CE) n. 1973/04).

Gli utilizzatori finali degli ortofrutticoli ritirati dal mercato e destinati alla trasformazione industriale no-food che ricevono il prodotto rilasceranno una lettera di presa in carico redatta sulla base del modello R-5D (All. 10ritiro_PRESA IN CARICO TRASF NO FOOD_R-5D).

1.8 Biodegradazione o compostaggio

Questa tipologia di destinazione è praticabile unicamente qualora non sia possibile il ricorso a nessuna delle tipologie d'intervento descritte ai precedenti paragrafi e solo dopo

esplicita autorizzazione a cura della Struttura AFCP nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'OP/AOP.

In particolare, la biodegradazione è praticabile da parte dell'OP solo se l'utilizzazione avviene su terreni dei propri associati.

La suddetta autorizzazione è altresì subordinata alla messa a disposizione da parte della OP della planimetria del terreno ove si intende biodegradare il prodotto, con l'identificazione dell'appezzamento di terreno e l'indicazione della rete scolante interessata.

Gli utilizzatori finali degli ortofrutticoli ritirati dal mercato e destinati alla biodegradazione o compostaggio che ricevono il prodotto rilasceranno una lettera di presa in carico redatta sulla base del modello allegato R-7A (All. 1 ritiro_PRESA IN CARICO BIODERADAZIONE e COMPOSTAGGIO_R-7A).

Le OP provvedono a garantire che la distribuzione del prodotto sia omogenea, sul terreno dei propri soci e la sua denaturazione avvenga nel più breve tempo possibile (fermo restando le esigenze di valutazione agronomica). La denaturazione deve avvenire al fine di rendere assolutamente non asportabile e non riutilizzabile il prodotto per il consumo fresco.

L'OP deve verificare che la distribuzione sul terreno avvenga in assenza di colture in atto ed in corrispondenza della fase delle lavorazioni principali del terreno, preparatorie alla semina della coltura successiva, nel rispetto delle quantità previste dalla normativa ambientale.

Il produttore agricolo dovrà tener conto dei quantitativi di elementi minerali apportati in relazione alle successive rotazioni colturali.

L'OP verifica, in relazione alla natura dei prodotti, che l'interramento venga eseguito nell'arco delle 48 ore successive allo spandimento. Tale limite va comunque inteso come limite massimo ed anticipato ogni qualvolta si paventino rischi di pioggia, di eccessiva presenza d'insetti o sgradevoli odori.

La OP assicura che la biodegradazione non sia effettuata nei seguenti casi o circostanze:

- a. meno di 5 metri dai canali e fossi di scolo delle acque superficiali. Deve comunque essere evitata ogni forma di percolazione sulla rete idrica di scolo o d'inquinamento delle falde idriche,
- b. in aree immediatamente adiacenti ai centri urbani e alle grandi vie di comunicazione (strade di grande scorrimento e linee ferroviarie),
- c. in aree golenali o comunque soggette a vincoli stabiliti dalla vigente normativa in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche,
- d. in caso di pioggia o imminente pioggia,
- e. in terreni già interessati ad altra forma di spandimento di altre sostanze quali ad esempio: liquami zootecnici, pollina, fanghi di depurazione biologica ecc.

In ogni caso devono essere rispettate eventuali, ulteriori prescrizioni e vincoli previsti dalla vigente normativa per quel terreno.

La destinazione del prodotto non deve comunque provocare alcun impatto ambientale negativo e/o conseguenze fitosanitarie negative nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 27, par. 1 del Reg. (UE) n. 2022/126 e da quanto approvato in sede nazionale, regionale e/o locale.

Va verificata la documentazione in possesso dell'OP, che deve contenere tra l'altro le seguenti indicazioni:

- la specie,
- il quantitativo di prodotto,
- la planimetria del terreno ove si intende biodegradare il prodotto, evidenziando la rete scolante e l'individuazione dell'appezzamento di terreno interessato.

Il funzionario verifica la presa in carico, e il registro di carico e scarico che l'azienda agricola è tenuta a compilare indicando sia il quantitativo di prodotto biodegradato sia il terreno ove è avvenuta l'operazione.

2. Controlli di primo livello e campionamento dei prodotti ritirati dal mercato

In premessa si precisa che è in facoltà di Oplo e delle Strutture AFCP nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'OP e/o AOP decidere, ricevuta la programmazione settimanale, se realizzare il controllo (di primo livello) presso il centro di ritiro "eletto" dall'OP e/o AOP ovvero presso il destinatario finale (ente caritatevole, società che realizza biomasse, ecc.).

La scelta è fatta direttamente sull'applicativo SIR della Regione Emilia Romagna.

Prima di effettuare la scelta, ove il controllo non sia realizzato direttamente da Strutture regionali (OPR, Strutture AFCP di altra provincia rispetto a quella in cui l'OP/AOP ha la propria sede legale), è opportuno prendere contatti con la struttura individuata ad eseguire il controllo per verificarne la fattibilità.

L'autorizzazione a procedere nel ritiro viene concessa sulla base delle verifiche condotte sul prodotto dall'ispettore preposto al controllo, attraverso campionamenti finalizzati a verificare la conformità del prodotto alle norme di commercializzazione specifiche. Se, per un dato prodotto, non esistono le norme di commercializzazione specifiche, i prodotti ritirati dal mercato devono rispettare almeno i requisiti minimi stabiliti dall'allegato VI del Reg. (UE) n. 2022/126.

Per meglio comprendere le modalità procedurali da seguire è utile fornire preliminarmente alcune definizioni:

Spedizione: quantità di prodotto destinata ad essere spedita ad unico destinatario. La spedizione può essere composta da vari tipi di prodotti e può contenere una o più partite di ortofruttili freschi.

Partita: quantità di prodotto che ha le medesime caratteristiche per quanto riguarda:

- il paese di origine,
- la natura del prodotto,
- la categoria del prodotto,
- il calibro (se il prodotto è classificato in funzione del calibro),
- la varietà o il tipo commerciale (secondo le prescrizioni della normativa di riferimento);
- il tipo di condizionamento e presentazione.

Nel caso in cui all'atto del controllo sia difficile distinguere le partite o non sia possibile presentare partite distinte, si potrà considerare che tutte le partite che compongono una spedizione costituiscano un'unica partita purché presentino caratteristiche uniformi al tipo di prodotto, alla categoria, alla varietà o tipo commerciale.

Collo: frazione della partita resa individuabile dall'imballaggio e suo contenuto. Nel caso di prodotto alla rinfusa questo può essere considerato Bins o similari.

Imballaggio: elemento di una partita imballato singolarmente (bins, casse, plateau), incluso il contenuto.

Preimballo: involucro che copre interamente o parzialmente il contenuto.

Campionamento: prelievo temporaneo di una certa quantità di prodotto (campione).

Campione elementare: collo prelevato da una partita o, nel caso di prodotto alla rinfusa, quantità prelevata in un punto della partita.

Campione globale: pluralità di campioni elementari rappresentativi della partita e prelevati in quantità sufficiente a consentire la valutazione della partita stessa.

Il controllo di conformità è eseguito mediante valutazione di un campione globale prelevato a caso in vari punti della partita destinata al ritiro. In linea di massima la qualità del campione si presume rappresentativa della qualità della partita.

Durante la verifica si dovrà procedere a:

- a) identificare il rappresentante per l'OP che presiede al campionamento,
- b) identificare la partita o le partite oggetto di controllo, tramite l'esame delle indicazioni esterne riportate sugli imballaggi (la partita o le partite oggetto di controllo devono essere separate fisicamente dal resto),
- c) verificare la partita o le partite attraverso: la valutazione del condizionamento e della presentazione dei prodotti,
- d) l'accertamento del rispetto delle indicazioni esterne e della conformità dell'etichetta (le indicazioni previste in materia di marcatura devono essere riportate a caratteri leggibili e visibili su uno dei lati dell'imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile, o mediante etichetta solidamente fissata al collo. Per le merci spedite alla rinfusa, ovvero caricate direttamente su un mezzo di trasporto, le citate indicazioni devono essere riportate su un documento che accompagna la merce),
- e) la verifica della conformità e la pulizia del condizionamento e dei materiali utilizzati per l'interno dell'imballaggio, che devono essere nuovi, puliti e privi di qualsiasi corpo estraneo,
- f) controllo della conformità dei prodotti, secondo quanto stabilito dalle norme di commercializzazione.

L'entità del campione, decisa in sede di controllo dal funzionario, dovrà essere rappresentativa e dovrà scegliere per il prodotto imballato e stivato in pedane, i campioni elementari in diversi strati delle stesse; viceversa, per i prodotti alla rinfusa (bins o similari), dovrà scegliere i relativi punti da cui prelevare i campioni elementari.

I campioni elementari dovranno essere riconducibili alle pedane o ai bins da cui sono stati estratti (numero, simbolo, lettera). Il numero dei campioni elementari da prelevare è stabilito in rapporto al numero degli imballaggi che compongono la partita come riportato nelle tabelle sottostanti.

PRODOTTI IMBALLATI	
Numero imballi presenti nella partita	Numero imballaggi da prelevare (campione elementare)
fino a 100	5
da 101 a 300	7
da 301 a 500	9
da 501 a 1.000	10
oltre 1.000	15 (minimo)

PRODOTTI ALLA RINFUSA (carico diretto su mezzo di trasporto o compartimento di mezzo di trasporto)	
Quantitativo della partita in KG o numero sacchi presenti nella partita	Quantità dei campioni elementari in KG o numero di sacchi
fino a 200	10
da 201 a 500	20
da 501 a 1.000	30
da 1.001 a 5.000	60
oltre 5.000	100 (minimo)

Nel caso di ortofrutticoli voluminosi (oltre 2 kg al pezzo), i campioni elementari sono costituiti da almeno cinque pezzi. Nel caso di partite contenenti meno di 5 imballaggi o di peso inferiore a 10 kg, viene controllata l'intera partita.

Il prodotto selezionato per il campionamento è interamente ritirato dall'imballaggio per i casi in cui il prodotto è condizionato. L'ispettore può tuttavia decidere di non farlo nel caso il tipo o la natura del condizionamento consentano di verificare ugualmente il contenuto. Per il prodotto alla rinfusa, il campione deve essere sempre prelevato e verificato separatamente.

La verifica dell'omogeneità, delle caratteristiche minime, delle categorie di qualità e calibro è realizzata sulla base di un campione globale (nel caso di prodotto alla rinfusa) o sui campioni elementari nel caso di prodotto condizionato.

Con la compilazione e la sottoscrizione della comunicazione preventiva delle operazioni di ritiro, modulo R-2 (All. 12ritiro_VERBALE CONTROLLO CONFORMITA' PRODOTTO RITIRATO) l'OP/AOP, attesta tra l'altro, oltre alla piena conoscenza delle norme e delle regole che disciplinano i ritiri, la conformità del prodotto alle norme di commercializzazione in vigore o ai requisiti minimi.

Se nel corso delle operazioni di controllo con riguardo alla conformità del prodotto alle norme di commercializzazione, vengano accertati valori di non conformità superiori alle tolleranze stabilite dalle norme di commercializzazione, si dovrà procedere come segue: la constatazione di una percentuale di prodotto non conforme superiore alla tolleranza stabilita dalle norme di commercializzazione comporta il diniego ad autorizzare l'intero buono di avviamento.

L'accertamento di una eventuale non conformità dei prodotti ritirati dal mercato, può riferirsi alle seguenti casistiche:

- 1) difetti nella omogeneità, nella presentazione o nel condizionamento della merce,
- 2) assenza, incompletezza o inesattezza delle indicazioni esterne apposte sugli imballi,
- 3) fatte salve le tolleranze previste dalle norme di qualità, discordanza tra le indicazioni esterne e le caratteristiche tecniche della merce oggetto di controllo (circa la natura, la varietà, la categoria, il calibro, ecc.),
- 4) assenza dei requisiti minimi stabiliti dalle norme di commercializzazione.

Alla conclusione del controllo fisico l'ispettore verificherà la corretta indicazione sul buono di avviamento del peso netto iniziale che l'OP intende avviare al ritiro e il peso netto autorizzato al ritiro oltre a redigere il verbale di sopralluogo (allegato 12) che dovrà essere corredato da:

- buono di avviamento,
- documento di trasporto,
- documentazione, se del caso, che attesti l'eventuale funzionalità refrigerante del mezzo (specifico solo nel caso di distribuzione gratuita),
- materiale fotografico che documenti le fasi del controllo (es marcatura/etichettatura del preimballo, fase di carico, targa dell'automezzo, ecc.).

3. Controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro dal mercato

L'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 17/892 prevede che si eseguano controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro sia presso le OP che sui destinatari dei prodotti ritirati.

L'articolo 27 del Regolamento (UE) n. 17/892 definisce, inoltre, i controlli da effettuare sulle domande di aiuto annuali e stabilisce che nell'ambito di tali verifiche, si eseguono controlli in loco presso le OP per accertare, tra l'altro, l'osservanza delle condizioni prescritte per la concessione dell'aiuto o del relativo saldo per l'anno considerato tra cui il controllo di secondo livello delle spese inerenti ai ritiri dal mercato (art. 27, punto 5, lettera f)). Tali attività potranno essere quindi realizzate nel corso delle verifiche di rendicontazione.

I controlli presso i destinatari dei prodotti ritirati, invece, potranno essere effettuati prima dei controlli sulla rendicontazione e dovranno essere terminati prima della conclusione di tali verifiche o comunque entro e non oltre la chiusura della fase istruttoria della domanda di aiuto annuale.

3.1 Il controllo di secondo livello presso l'OP

Il controllo di secondo livello deve essere assicurato per la totalità delle OP che hanno effettuato ritiri e dovranno essere eseguiti in concomitanza dei controlli di rendicontazione. Tali controlli, consistono nella verifica delle spese inerenti ai ritiri dal mercato oltre alla verifica sulla tenuta della contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria specifica, che ciascuna OP in presenza di operazioni di ritiro è tenuta a conservare.

Gli elementi necessari per la giustificazione delle spese inerenti ai ritiri dal mercato sono costituiti da:

- 1) la comunicazione iniziale (allegati: 1.1; 1.2 e 1.3),
- 2) la comunicazione preventiva delle operazioni di ritiro, modello R-2, (allegato 1);
- 3) il buono di avviamento alla distribuzione gratuita, modello R-3° (allegato 3, il buono di avviamento per prodotto alla rinfusa, modello R-4 (allegato 5) ed il buono di avviamento per compostaggio o biodegradazione, modello R-6 (allegato 6),
- 4) presa in carico, che differisce in base alla destinazione del prodotto, modelli R-5A, R-5B, R-5C, R-5D e R-7A (allegati da 7 a 11),
- 5) i quantitativi commercializzati per ciascun prodotto dall'inizio della campagna,
- 6) i quantitativi di ogni prodotto ritirati dal mercato distinti per destinazione.

In relazione alle operazioni di ritiro vanno prima di tutto verificati i massimali dell'aiuto finanziario dell'unione così come stabilito dall'art. 26, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 2022/126. Successivamente verranno verificate le condizioni di cui all'articolo 35 del Reg. (UE) n. 2022/126, relativamente al calcolo della media triennale per i ritiri dal mercato di prodotti destinati alla distribuzione gratuita e all'articolo 26, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 2022/126, relativamente alla verifica circa il rispetto della condizione per i ritiri con esclusione della distribuzione gratuita. Al riguardo si specifica che per volume della produzione commercializzata si intende il peso del prodotto o dell'insieme dei prodotti.

L'art. 35 del Reg. (UE) n. 2022/126 prevede un limite del 5 % del volume della produzione commercializzata per i ritiri dal mercato degli ortofrutticoli smaltiti per distribuzione gratuita, mentre non supera i limiti dell'articolo 26, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 2022/126 per i ritiri per destinazione diversa dalla distribuzione gratuita.

Le OP che effettuano operazioni di ritiro, hanno l'obbligo della tenuta di una contabilità di magazzino e di una contabilità finanziaria, che distingua, per ciascun prodotto ritirato:

- i quantitativi movimentati, espressi in volume, della produzione conferita dai soci,
- le vendite realizzate dall'OP, con una ripartizione tra i prodotti condizionati per il mercato del fresco e gli altri tipi di prodotti (comprese le materie prime destinate alla trasformazione) e
- i prodotti ritirati dal mercato.

I controlli sulla destinazione dei prodotti ritirati comprendono invece:

- a) un controllo a campione della contabilità specifica che deve essere tenuta dai destinatari e, se necessario, della sua corrispondenza con la contabilità imposta dalla legislazione nazionale; e
- b) il controllo del rispetto delle condizioni ambientali applicabili.

A norma dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 2022/126, i destinatari dei prodotti ritirati ai fini della distribuzione gratuita si impegnano a:

- rispettare le norme di commercializzazione previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013,
- tenere una contabilità di magazzino distinta per le operazioni di cui trattasi,
- sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa dell'Unione e nazionale,
- presentare i documenti giustificativi della destinazione finale di ciascun prodotto sotto forma di certificato di presa in consegna (o di un documento equivalente) che attesti che i prodotti ritirati sono stati presi in consegna da terzi ai fini della loro distribuzione gratuita.

Pertanto, il controllo presso il destinatario è finalizzato a verificare la destinazione finale del prodotto e il suo utilizzo nel rispetto delle altre condizioni imposte dalla norma.